



COMUNE DI CAVA MANARA

Provincia di Pavia

Via L. Manara, 7 – 27051 Cava Manara (PV) – Tel. 0382/5575 – Fax 0382/554110 – Partita IVA 00467120184
e-mail info@comune.cavamanara.pv.it - URL www.comune.cavamanara.pv.it

REGOLAMENTO PER LA MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO

INDICE

ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI GENERALI.....	2
ART.2 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER ENTI CHE GESTISCONO SOTTOSERVIZI PUBBLICI.....	2
ART.3 STRUTTURE SOTTERRANEE POLIFUNZIONALI.....	3
ART.4 ABBANDONO DI RETI.....	3
ART.5 MODALITA' DI RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA.....	3
ART.6 INTERVENTI D'EMERGENZA.....	4
ART.7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	4
ART.8 TEMPI E MODALITA' DI COMUNICAZIONE DI INIZIO E TERMINE LAVORI.....	5
ART.9 SEGNALAZIONE DEI CANTIERI.....	6
ART.10 DIFESA DELLE RADICI DEGLI ALBERI.....	6
ART.11 NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI SCAVO.....	7
ART.12 NORME PARTICOLARI PER MANOMISSIONI E RIPRISTINI.....	7
ART.13 SEGNALETICA STRADALE.....	10
ART.14 RESPONSABILITA' PER DANNI AD ALTRI IMPIANTI PREESISTENTI.....	11
ART.15 RESPONSABILITA' PER DANNI VERSO TERZI.....	11
ART.16 GARANZIE E ONERI.....	12
ART.17 INADEMPIENZE E PENALITA'.....	12
ART.18 ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI DI RIPRISTINO E RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE.....	13
ART.19 NORME TRANSITORIE.....	14

DOCUMENTI ALLEGATI

Allegato A – Richiesta manomissione suolo pubblico – Comunicazione di fine lavori

REGOLAMENTO PER LA MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento si applica a tutti coloro che per l'esecuzione di lavori devono manomettere il suolo pubblico siano esse Enti, Società, persone fisiche o persone giuridiche. Si applica anche alle Società di cui il Comune è socio di maggioranza o minoranza. Non si applica alle imprese a cui il Comune affida pubblici appalti.

2. Tutte le attività connesse alla posa, riparazione, sostituzione di servizi posti nel sottosuolo pubblico devono avvenire nel rispetto delle relative norme di sicurezza (CEI, UNI, CIG, ecc.), del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Locale nonché delle modalità tecnico operative contenute nel presente regolamento.

3. Le autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico sono pertanto subordinate alla emissione di regolare autorizzazione con le conseguenze che ne derivano in merito al regime generale delle autorizzazioni.

Art. 2 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER ENTI CHE GESTISCONO SOTTOSERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune non rilascerà autorizzazioni di manomissioni di suolo pubblico per le strade e i marciapiedi di recente pavimentazione; le richieste verranno esaminate a distanza di almeno due anni dall'ultimazione della pavimentazione stradale e dei marciapiedi, tranne deroghe che potranno essere concesse dall'ufficio competente, esclusivamente per i casi per i quali è dimostrata l'eccezionalità o l'impossibilità di previsione.

2. E' vietato richiedere la posa di linee aeree in sostituzione di quelle interrato per ovviare alla manomissione del suolo pubblico, sono ammesse solamente linee aeree per allacciamenti provvisori, per una durata di tempo limitata.

3. Nel caso la manomissione del suolo interessi longitudinalmente lunghi tratti di strade ovvero intere vie, l'esecutore dei lavori prima dell'intervento dovrà prendere contatti con tutti gli Enti o le Società che gestiscono sottoservizi pubblici (quali a titolo esemplificativo: fognatura, luce, telefoni e gas), per concordare la predisposizione degli altri sottoservizi. La società proponente dovrà dimostrare di aver comunicato la proposta di manomissione a tali Enti e corredare la domanda con le relative risposte. Qualora le società interpellate dichiarino di non aver interesse alla predisposizione dei sottoservizi ovvero dichiarino di non volersene avvalere, alle stesse verrà negata qualsiasi richiesta di manomissione del suolo pubblico, relativamente alla medesima via, successivamente presentata nell'arco di due anni dalla prima richiesta. Qualora invece tali Enti siano interessati dovranno presentare richiesta cumulativa degli interventi necessari.

Art. 3 - STRUTTURE SOTTERRANEE POLIFUNZIONALI

1. All'interno degli ambiti di piani attuativi, definiti dagli strumenti urbanistici, le nuove infrastrutture varie e le opere di urbanizzazione primaria devono risolvere in fase di progettazione i problemi connessi all'installazione dei servizi del sottosuolo e alla loro manutenibilità.
2. La conservazione nel tempo degli spazi pubblici di nuova realizzazione deve essere assunta al momento del progetto urbanistico e dei progetti preliminari o definitivi allegati a convenzioni urbanistiche.

Art. 4 - ABBANDONO DI RETI

1. Il Titolare della concessione di sottoservizi è tenuto a comunicare al Comune ogni dismissione o abbandono totale o parziale di reti.
2. In relazione alla particolarità delle singole situazioni l'Amministrazione Comunale ha facoltà d'imporre in ogni momento al Concessionario la rimozione della rete non più in servizio, ciò in dipendenza di motivate circostanze connesse alla realizzazione di opere pubbliche o esigenze legate alla collocazione di altri importanti sottoservizi.
3. Quanto sopra salvo diverse pattuizioni fra il Comune e il Concessionario o quanto previsto dalle vigenti leggi.

ART. 5 - MODALITÀ DI RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA

1. I soggetti che devono manomettere il suolo pubblico dovranno presentare all'Ufficio apposita istanza (allegato A pag.1), in marca da bollo e completa di seconda marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione, ricevuta di versamento dei diritti di segreteria e del deposito cauzionale o polizza fidejussoria a garanzia dei lavori da eseguire, così come stabilito dal successivo articolo 16.
2. L'istanza dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - a. il tipo di intervento, la motivazione dello stesso e la zona in cui si dovranno eseguire le manomissioni (via e n. civico);*
 - b. lunghezza, larghezza e superficie dello scavo;*
3. La stessa dovrà essere corredata da documentazione comprendente:
 - a. estratto mappa in scala 1:2000 che individui la zona dell'intervento;*
 - b. riproduzione fotografica dei luoghi;*
 - c. relazione tecnica descrittiva degli interventi;*
 - d. elaborati grafici contenenti tracciato, dimensioni e profondità dello scavo e degli eventuali manufatti, tipo di pavimentazione, tipologia di strada (Comunale, Provinciale ecc);*
4. Inoltre dovranno essere allegate, qualora l'intervento ricadesse in aree non di competenza comunale (Provincia, ecc.), le relative autorizzazioni o nulla osta rilasciati dagli stessi.

5. Gli utenti prima della presentazione del progetto all'Amministrazione Comunale per la posa di nuove utenze nel sottosuolo dovranno eseguire le opportune indagini per verificare che il posizionamento delle stesse sia corretto e sia compatibile con la presenza di altri sottoservizi e darne esplicita menzione nella domanda.
6. L'Ufficio Tecnico Comunale potrà richiedere eventuali integrazioni qualora lo ritenga necessario.
7. L'Ufficio Tecnico Comunale, a seguito di rilascio dell'autorizzazione a mezzo PEC, provvederà contemporaneamente ad inviare copia agli altri uffici interessati, con particolare riguardo a quello della Polizia Locale.

Art. 6 - INTERVENTI DI EMERGENZA

1. Nessuna manomissione del suolo pubblico potrà essere effettuata senza l'autorizzazione o concessione rilasciata dal Comune, fatti salvi gli interventi indifferibili di emergenza (guasti tecnici o rotture improvvise) per i quali sarà comunque indispensabile la segnalazione per iscritto (mail, PEC) all'Ufficio competente e alla Polizia Locale, da effettuarsi entro le 24 ore dall'inizio della manomissione del suolo pubblico, indicando motivo e luogo dell'intervento (planimetria dell'area di intervento) nonché il nome della ditta appaltatrice.
2. I richiedenti dovranno seguire tutte le prescrizioni imposte al fine di effettuare l'intervento in condizioni di sicurezza per il traffico veicolare e/o pedonale, pubblico e privato.
3. Non sono ammesse richieste di manomissione dichiarate urgenti qualora non sussistano reali condizioni di emergenza e/o pericolo imminente.

Art. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Prima di iniziare i lavori il richiedente dovrà darne avviso a tutti gli altri Concessionari del suolo e del sottosuolo pubblico e prendere con essi gli opportuni accordi affinché non venga recato alcun danno alle infrastrutture esistenti.
2. Dovrà inoltre comunicare all'ufficio competente il nominativo dell'Impresa a cui sono affidati i lavori, il relativo responsabile tecnico o direttore dei lavori nonché il recapito telefonico e mail.
3. È fatto obbligo al Concessionario di trasferire alle imprese esecutrici le prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nel presente regolamento che andranno integralmente rispettate.
4. In caso di attraversamento di strade Provinciali e Statali dovrà esserne data particolare comunicazione all'Ente interessato e rispettare tutte le condizioni poste, assumendo preventivamente il parere.
5. Qualora si rendessero necessarie limitazioni o sospensioni di transito o provvedimenti viabili vari, dovrà essere presentata preventiva domanda al Comando di Polizia Locale.
6. Se la previsione di particolari manufatti interrati comporta problemi statici il Concessionario è obbligato prima dell'inizio lavori a presentare la documentazione

all'Ufficio preposto sul calcolo strutturale previsto dalla L. 1086/71 e successive modifiche ed integrazioni, dandone copia al Comune.

7. In questo caso al termine dei lavori il Concessionario dovrà provvedere al collaudo statico dei manufatti realizzati, consegnandone copia al comune prima del ripristino della viabilità.

8. Il Comune non ha responsabilità alcuna circa la portanza e/o la stabilità del terreno; lo stesso dicasi per i manufatti presenti nel sottosuolo.

9. Per ogni caso la quota superiore di eventuali solette in calcestruzzo dovrà essere di almeno 25 cm. sotto il piano di calpestio e di scorrimento stradale, salve diverse indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

10. Qualora il Concessionario richiedesse la posa in soprassuolo di manufatti (colonnine, armadi ecc.) dovrà provvedere al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, nonché in caso di richiesta dell'Amministrazione Comunale, provvedere allo spostamento, rimozione, interrimento ecc. con oneri a carico del concessionario stesso. I modi e i tempi verranno indicati dalla stessa Amministrazione Comunale.

Art. 8 - TEMPI E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DI INIZIO E TERMINE LAVORI

1. I lavori dovranno iniziare entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, oltre tale termine l'autorizzazione dovrà ritenersi nulla.

2. La durata massima dei lavori potrà essere di 90 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo richiesta di proroga da presentarsi almeno 7 giorni prima della scadenza. E' consentita una sola proroga di durata massima di 90 giorni da richiedere per iscritto (mail, PEC).

3. L'impresa che dovrà eseguire i lavori dovrà concordare con la Polizia Locale tempi e modalità per l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, preventivamente autorizzata almeno 48 ore prima dell'esecuzione dei lavori, tempi e modalità di installazione dei presidi di cantiere e segnaletica, nonché interventi di limitazione o riduzione del traffico veicolare e/o pedonale per i quali la predetta Polizia dovrà provvedere ad emettere la relativa ordinanza completa di eventuali prescrizioni.

2. Al termine dei lavori con ripristino, il concessionario dovrà darne comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale tramite apposito modello (Allegato A pag.2), allegando documentazione fotografica comprovante l'esecuzione del ripristino e, qualora richiesto, copia del collaudo statico come previsto all'art. 7 del presente Regolamento.

3. Sono vietate le varianti e aggiunte in corso d'opera non preventivamente autorizzate, salvo applicazioni di penali che l'Amministrazione Comunale potrà applicare a sua completa discrezione.

4. Scaduto il termine concesso per l'ultimazione dei lavori, si applicheranno le penali previste ai successivi articoli. La richiesta di proroga con indicazione dei giorni necessari dovrà essere inviata per iscritto almeno 7 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione, all'Ufficio Tecnico Comunale e da quest'ultimo assentita.

Art. 9 - SEGNALAZIONE DEI CANTIERI

Durante la loro esecuzione dovrà essere predisposto, a cura e sotto la responsabilità del Concessionario, idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso ed i ripari della zona stradale manomessa, come prescritto dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione previa verifica con la Polizia Locale sulla fattibilità e esigenze della zona, in particolare:

- a) dovranno essere adottate tutte le misure di sicurezza atte a garantire l'incolumità dei lavoratori sui luoghi di lavoro ai sensi del D. lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- b) dovrà essere installata idonea segnaletica di sicurezza e dovranno essere adottati speciali accorgimenti a difesa dell'incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi, ai sensi dell'Art. 40 comma 1 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della strada;
- c) gli scavi, i mezzi e le macchine operatrici, nonché il loro raggio d'azione dovranno essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare i pedoni, con barriere, parapetti o altri tipi di recinzioni in rete rigida di colore rosso/arancione segnalati con luci fisse e dispositivi rifrangenti ai sensi dell'Art. 40 comma 2 e comma 3 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada;
- d) per i lavori di scavo interessanti la sede del marciapiede, qualora questo venga occupato dal cantiere, dovrà essere rispettato quanto riportato dall'Art. 40 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada;
- e) i tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati e segnalati con apposita segnaletica (frecce, strettoia, ecc.);
- f) durante l'esecuzione dei lavori di scavo dovranno sempre essere garantiti gli accessi agli esercizi commerciali e ai fabbricati aventi gli ingressi lungo la zona di intervento mediante l'adozione di accorgimenti e dispositivi che consentano il transito pedonale (passerelle, ecc.) e veicolare per quanto riguarda gli accessi carrai (è vietato l'uso di pannelli in legno, assiti, ecc.). I segnali ed i ripari, che dovranno essere visibili a conveniente distanza, dovranno essere mantenuti fino all'atto della consegna al Comune dello scavo colmato.

A norma delle vigenti regolamentazioni in merito, tutti i segnali ed i ripari dovranno riportare ben visibile il nome dell'Impresa esecutrice dei lavori; all'inizio del cantiere dovrà altresì essere apposto un cartello portante l'indicazione: "LAVORI DI ESEGUITI PER CONTO DI", accompagnata dalla denominazione dell'Ente, Azienda, Società o privato per conto della quale sono eseguiti i lavori dell'impresa esecutrice indicante i tempi di esecuzione (tempi di inizio - tempi di ultimazione) e il numero di autorizzazione.

Art. 10 - DIFESA DELLE RADICI DEGLI ALBERI

Nei casi in cui l'intervento avvenga in corrispondenza o in prossimità di viali alberati, piantumazioni, aiuole o giardini, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari affinché non siano arrecati danni alle piante stesse, in particolare modo all'apparato radicale e aereo e comunque secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale del verde.

Art. 11 - NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI SCAVO

1. Il taglio del manto stradale o del marciapiede dovrà essere effettuato tramite apposita macchina rifilatrice ovvero con opportune attrezzature, seguendo un disegno geometrico regolare.
2. Le rotture in senso longitudinale che richiedono più di un giorno di lavoro dovranno essere eseguite a tratti assicurando il ripristino dello scavo entro la fine della giornata lavorativa in condizione da garantire il normale traffico veicolare o pedonale; se ciò non fosse possibile e lo scavo dovesse rimanere aperto durante la notte, sarà indispensabile adottare l'opportuna segnaletica cantieristica e stradale luminosa prevista negli articoli precedenti.
3. Nel caso di attraversamento di carreggiate veicolari, gli scavi dovranno essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito pubblico e privato (garantendo in ogni caso una carreggiata a senso unico alternato) sia l'accesso agli ingressi.

ART. 12 - NORME PARTICOLARI PER MANOMISSIONI E RIPRISTINI

A- Manomissione e ripristino di sede stradale:

1. La sede stradale dovrà essere manomessa attenendosi alle seguenti prescrizioni di ordine tecnico:
 - a) il taglio della pavimentazione esistente dovrà essere preceduto da incisione con lama circolare (clipper);
 - b) taglio della pavimentazione esistente a sezione geometrica esclusivamente con l'uso di martello pneumatico o disco diamantato;
 - c) demolizione della pavimentazione stradale esistente eseguita con mezzi meccanici;
 - d) scavo a sezione obbligata eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici ovvero a mano in corrispondenza di sottoservizi, apparati radicali vegetali, ecc., compreso l'eventuale ausilio di idonee armature di sostegno; dovranno essere, per quanto possibile, evitati scavi con asse obliquo all'asse stradale;
 - e) carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle PP.DD., con l'avvertenza che gli stessi non dovranno essere depositati, seppur provvisoriamente, entro l'ambito del cantiere, ma dovranno essere altresì immediatamente allontanati;
 - f) Il riempimento dovrà essere effettuato con ghiaia di diversa pezzatura e mista di cava bagnata e costipata;
 - g) Il ripristino stradale del manto bituminoso e del tappeto d'usura dovrà essere eseguito a cure e spese del richiedente;
 - h) La ricostruzione del manto stradale dovrà essere eseguita come segue: posa su tutta la zona oggetto di scavo di conglomerato bituminoso (tout venant) dello spessore di 10 cm; fresatura a freddo con apposita macchina semovente dei ripristini stradali in tout venant bituminoso e di parte dei manti stradali esistenti, al fine di creare un incastro rettilineo di 3 cm di profondità atto a ricevere il nuovo manto di usura che compresso dovrà risultare a filo di quello esistente; posa di nuovo tappeto di usura a caldo per lo spessore di 3 cm rullato e livellato opportunamente;

i) Il richiedente è responsabile dei danni a persone, animali o cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione dei lavori o dopo il ripristino, anche imputabili a cedimenti o cattiva esecuzione;

j) fornitura e posa in opera di nuove cordonature in luogo di cordoli eventualmente lesionati nel corso dei lavori;

k) ripristino della segnaletica stradale mediante fornitura e posa in opera di vernici speciali rifrangenti di grande resistenza all'usura, applicate con l'ausilio di compressore a spruzzo (garanzia 12 mesi), compreso altresì l'eventuale ripristino della segnaletica verticale il tutto in conformità al Nuovo Codice della Strada.

Poiché è in uso chiudere provvisoriamente gli scavi con conglomerato bituminoso a freddo, rimane stabilito che detta procedura idonea ad eliminare un immediato pericolo ed alla temporanea sospensione dei lavori (pur essendo consentita) è considerata come "lavoro di ripristino non ancora eseguito" a tutti gli effetti.

Detto conglomerato a freddo deve essere rimosso al più presto e sostituito con conglomerato bituminoso a caldo, debitamente cilindrato ed ancorato al sottofondo con spandimento di emulsione bituminosa in ragione di 1,50 Kg/m². Ne consegue che sono vietati i ripristini su conglomerati a freddo non rimossi.

Le operazioni di ripristino definitivo dovranno essere effettuate quando le condizioni climatiche lo consentiranno e sempre previa esecuzione a regola d'arte del ripristino provvisorio con tout venant bitumato, e comunque non oltre sei mesi dall'inizio dei lavori.

Sarà inoltre incombenza del Concessionario provvedere alla rimessa in quota a regola d'arte di ogni chiusino d'ispezione rinvenuto durante l'esecuzione dei lavori.

B - Manomissione e ripristino di marciapiede esistente in tappetino bituminoso

1. Il marciapiede dovrà obbligatoriamente essere ripristinato, salvo diversa disposizione dell'Ufficio Tecnico Comunale, con tappetino d'usura.

C - Manomissione e ripristino di marciapiede in pavette cementizie autobloccanti o pavimentazioni di pregio

1. Il marciapiede dovrà essere manomesso attenendosi alle seguenti prescrizioni di ordine tecnico:

a. rimozione a mano delle pavette cementizie autobloccanti, prevedendo il deposito e la custodia delle stesse nell'area di cantiere a cura e spese del concessionario;

b. demolizione del sottofondo in calcestruzzo compreso il carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle PP.DD.;

c. scavo a sezione obbligata eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici ovvero a mano in corrispondenza di sottoservizi, apparati radicali vegetali, ecc., compreso l'eventuale ausilio di idonee armature di sostegno;

d. carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle PP.DD., con l'avvertenza che gli stessi non dovranno essere depositati, seppur provvisoriamente, entro l'ambito del cantiere, ma dovranno essere altresì immediatamente allontanati;

e. riempimento stratificato (strati da 30 cm) dello scavo con materiale inerte, nonché successiva cilindratura con rullo di peso adeguato;

f. formazione di massetto in calcestruzzo, spessore 10 cm, dosato a 200 Kg/m³ di cemento R 325;

g. posa in opera delle pavette cementizie autobloccanti su letto di sabbia spessore medio compresso 4 cm e comunque a raccordo del piano della pavimentazione esistente; i masselli lesionati dovranno essere sostituiti con altri della medesima forma e pigmentazione.

Le pavimentazioni dei marciapiedi se manomesse longitudinalmente andranno rifatte totalmente per la loro larghezza e lunghezza nel tratto interessato dalla manomissione.

Comunque non potrà essere imposta una larghezza d'intervento maggiore di 2,50 m se non giustificata dalla larghezza di scavo.

In particolari casi debitamente motivati, l'Ufficio Tecnico Comunale potrà imporre larghezze di ripristino superiori a quella dello scavo. Se fosse necessaria o opportuna la completa sostituzione dei cordoli, per motivi non imputabili a danni provocati durante l'esecuzione dei lavori sarà compito e onere dell'Amministrazione Comunale provvedere alla loro fornitura mentre la posa in opera rimarrà a carico del concessionario.

Nel caso vi fossero tratti di cordonature dissestate, depresse o comunque sconnesse, sarà totale incombenza del concessionario provvedervi alla sistemazione con l'eventuale integrazione e sostituzione delle parti mancanti o danneggiate.

Qualora si rendesse necessario il rialzamento degli stessi, ciò potrà essere imposto se ricadenti nella fascia di m 2,00 d'ambo le parti dell'asse dello scavo.

L'Ufficio Tecnico Comunale potrà richiedere, sia a parziale compenso, scomputo e conguaglio di altri lavori che non saranno eseguiti, la posa in opera di pavimentazioni diverse dall'esistente, anche provvedendo direttamente alla messa a disposizione dei materiali.

D - Manomissione e ripristino di banchina stradale sterrata

1. La banchina dovrà essere manomessa attenendosi alle seguenti prescrizioni di ordine, tecnico:

a. scavo a sezione obbligata eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici ovvero a mano in corrispondenza di sottoservizi, apparati radicali vegetali, ecc., compreso l'eventuale ausilio di idonee armature di sostegno;

b. carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle PP.DD., con l'avvertenza che gli stessi non dovranno essere depositati, seppur provvisoriamente, entro l'ambito del cantiere, ma dovranno essere altresì immediatamente allontanati;

c. riempimento stratificato (strati da 30 cm) dello scavo con materiale inerte, nonché successiva cilindratura con rullo di peso adeguato fino a completo assestamento, per l'intera lunghezza e larghezza della banchina stradale sterrata oggetto della manomissione.

E - Manomissione e ripristino pavimentazioni carrabili o pedonali in cubetti di porfido, acciottolato o altro materiale lapideo

1. La pavimentazione dovrà essere manomessa attenendosi alle seguenti prescrizioni di ordine tecnico:

a. rimozione della pavimentazione esistente previo specifiche prescrizioni tecniche impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale, il materiale di pavimentazione rimosso, dovrà essere depositato e custodito entro l'area di cantiere;

b. carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle PP.DD., con l'avvertenza che gli stessi non dovranno essere depositati, seppur provvisoriamente, entro l'ambito del cantiere, ma dovranno essere altresì immediatamente allontanati;

c. riempimento stratificato (strati da 30 cm) dello scavo con materiale inerte, nonché successiva cilindratura con rullo di peso adeguato;

d. sedi stradali: formazione di soletta in calcestruzzo di cemento, spessore 20 cm, armato con rete elettrosaldata diametro 8 mm e maglia 20x20 cm;

e. zone pedonali: formazione di massetto in calcestruzzo spessore 10 cm dosato a 200 Kg/m³ di cemento R 325;

f. posa in opera dei cubetti, ciottoli o altro materiale lapideo su letto di sabbia miscelata a secco con cemento R 325, spessore 10 cm soffice, sigillatura dei giunti con boiaccia cementizia. Gli elementi che risulteranno lesionati o deteriorati al contorno, sia al momento della rimozione sia successivamente, non potranno essere riutilizzati e quindi sostituiti con altri di identiche caratteristiche fisiche ed estetiche; nel caso non fosse possibile, l'Ufficio Tecnico Comunale potrà imporre il rifacimento dell'intero tratto pavimentato con un nuovo materiale.

2. Nel caso fossero previsti altri interventi, anche di altro concessionario, sullo stesso luogo, si dovrà provvedere, in attesa del ripristino definitivo, alla formazione di una pavimentazione provvisoria in calcestruzzo da sostituire poi con la pavimentazione definitiva.

L'onere del ripristino della pavimentazione in pietra sarà poi ripartito proporzionalmente tra i concessionari che eseguiranno i lavori di scavo.

Qualora la rottura interessi tipi di materiali non facilmente reperibili in commercio (pietrini, piastrelle, mattoncini, klinker, ecc.) la concessione di manomissione sarà condizionata alla accertata preventiva disponibilità del materiale occorrente per la totale sostituzione.

Art. 13 - SEGNALETICA STRADALE

1. I ripristini provvisori e definitivi delle sedi manomesse dovranno garantire il rifacimento della preesistente segnaletica sia orizzontale che verticale, secondo le prescrizioni che verranno impartite dal competente Ufficio Tecnico Comunale e dalla Polizia Locale, in attuazione del Codice della Strada e del regolamento di esecuzione.

2. Sino al ripristino definitivo dovrà essere posta e mantenuta la segnaletica di cantiere in base alle indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Locale.

Art. 14 - RESPONSABILITÀ PER DANNI AD ALTRI IMPIANTI PREESISTENTI

1. Il Concessionario risponderà dei danni che possano derivare agli impianti del sottosuolo (Enel, Telecom, fognatura comunale, illuminazione pubblica comunale, ecc.) sia durante i lavori che durante la manutenzione.
2. Qualora durante l'esecuzione dei lavori venissero scoperte tubazioni, fognature e/o manufatti in genere sarà indispensabile contattare l'Ente proprietario della tubazione e l'Ufficio Urbanistica e LL. PP. e richiederne l'immediato intervento atto a garantire l'integrità e la funzionalità degli stessi. E' pertanto opportuno prima di programmare i lavori accertarsi, tramite le ditte o enti gestori degli impianti siti nel sottosuolo, l'esistenza e la loro collocazione.
3. Il Concessionario dovrà provvedere al più presto a ripristinare i manufatti danneggiati utilizzando tecnologie e materiali non difformi da quelli in uso dal Comune ed eseguire i lavori a regola d'arte secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale.
4. In ogni caso il Concessionario dovrà immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni manomesse, al fine di assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque.
5. Nel caso di tubazioni private si dovrà informare l'Amministratore dello stabile.
6. Prima dei reinterri dovrà essere garantita la constatazione da parte dell'Ufficio Urbanistica e LL. PP. delle riparazioni eseguite.
7. Qualora venissero denunciate infiltrazioni d'acqua negli stabili, conseguenti a manomissione del suolo pubblico, con danneggiamento di scarichi d'acqua piovana od altro, sia le opere di ripristino dei manufatti che il risarcimento del danno sono a carico del Concessionario.

Art. 15 - RESPONSABILITÀ PER DANNI VERSO TERZI

1. Il Comune sarà completamente sollevato e indenne da ogni responsabilità in ordine ai danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose sia durante l'esecuzione dei lavori che dopo l'ultimazione degli stessi, sia a causa dei lavori stessi.
2. In relazione agli articoli precedenti il richiedente sarà responsabile dalla data di inizio lavori fino alla data di svincolo del deposito cauzionale.
3. In particolare sarà tenuto, nel periodo intercorrente tra il ripristino provvisorio e quello definitivo, ad intervenire, ogni qualvolta sia comunicata dall'Ufficio Tecnico Comunale o dalla Polizia Locale la formazione di buche pericolose, assestamenti o cedimenti delle pavimentazioni o dei chiusini, nonché dovrà provvedere ad effettuare frequenti controlli con personale proprio in modo da intervenire tempestivamente con le necessarie opere di ripristino esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nei riguardi di eventuali danni che potessero, in ogni modo, subire i terzi in conseguenza dei lavori in corso.
4. Il Concessionario, inoltre, sarà ritenuto responsabile, per 24 mesi dalla data di svincolo del deposito cauzionale, per i lavori che si rendessero necessari in seguito a cedimenti, e

che saranno ad esso addebitati o per qualsiasi danno riconducibile all'esecuzione dei lavori stessi.

Art. 16 – GARANZIE E ONERI

1. In base a chi richiede le rotture del suolo pubblico sono previste le seguenti forme di garanzia:

- a. Per le Società Concessionarie di servizi pubblici di sottosuolo costituzione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa;
- b. Per le Società, Imprese e terzi (esecutrici): deposito cauzionale forfettario quantificato in € 250,00 se la superficie è compresa tra 1 e 5 mq, per superfici superiori a 5 mq sarà applicato quanto stabilito dalla Delibera G.C. n. 11 del 21/01/2003 "Manomissione suolo pubblico: modalità autorizzativa", la quale prevede che *"... per i lavori che comportano manomissione di suolo pubblico si proceda ad un'autorizzazione che contempli i modi dell'occupazione stessa..."* e *"... Determinazione della cauzione da versare a garanzia della esatta esecuzione dei lavori stabilita nel seguente modo: Quota fissa pari a € 100,00 più € 50, 00 al mq"*. Il deposito cauzionale, da versare presso la tesoreria comunale, potrà essere sostituito da polizza fidejussoria, introitabile a prima richiesta, rilasciata da primario Istituto Bancario o Assicurativo.

Nel caso in cui la rottura del suolo avvenga entro due anni da un intervento di manutenzione straordinaria o ristrutturazione della strada effettuato dal Comune l'importo quantificato del deposito cauzionale verrà raddoppiato.

2. La cauzione verrà svincolata e restituita, previa richiesta, dopo verifica da parte dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Locale, dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino e comunque non prima che siano trascorsi tre mesi dall'ultimazione dei lavori stessi. Nel caso i lavori non vengano realizzati a regola d'arte e/o totalmente, la cauzione non verrà restituita per consentire l'esecuzione diretta da parte del Comune.

3. Gli importi dei depositi cauzionali non restituiti dovranno essere introitati e vincolati su apposito capitolo di bilancio per consentire gli interventi di ripristino da parte del Comune.

Art. 17 - INADEMPIENZE E PENALITA'

1. Ogni inosservanza alle norme e prescrizioni di cui al presente regolamento darà luogo a una penalità decurtata dalla polizza fidejussoria/deposito cauzionale, calcolata attraverso il seguente elenco prezzi, eventualmente aumentata dai costi sostenuti dal Comune per l'attivazione del proprio personale che si fosse resa necessaria per la pubblica incolumità.

Ritardo sull'ultimazione lavori (data indicata nell'autorizzazione), per i primi 10 giorni naturali e consecutivi:	€. 50,00/giorno
Per ciascun giorno, successivo ai primi 10:	€. 150,00/giorno
Ripristini provvisori mal eseguiti che costituiscono pericolo per l'incolumità pubblica, per tutta la durata dell'autorizzazione fino al completamento del ripristino definitivo:	€. 300,00/mq

Resta inteso che potranno essere applicate ulteriori penalità sulla condotta dei cantieri come previsto dai regolamenti locali e nazionali vigenti (es. Codice della Strada, Regolamento Unico delle Entrate etc...).

2. A fronte di reiterati comportamenti negligenti di imprese esecutrici dei lavori l'Amministrazione Comunale, con motivato provvedimento, può imporre al Concessionario – ove non in contrasto con normative pubbliche prevalenti – il divieto d'impiego delle imprese che in situazioni analoghe precedenti hanno tenuto gravi comportamenti d'inadempienza o di cattiva esecuzione delle opere, nonostante i richiami del Servizio Territorio ed Ambiente.

Art. 18 - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI DI RIPRISTINO E RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE

1. Nel caso d'inadempienza agli obblighi assunti da parte del Concessionario e/o delle imprese esecutrici, dopo formale contestazione il Comune potrà sostituirsi ad essi per l'esecuzione d'ufficio, salva la rivalsa delle spese e indipendentemente dalle penali applicabili, escutendo prioritariamente le fidejussioni prestate.

2. Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione Comunale potrà incaricare altra ditta oppure provvedervi direttamente ponendo a carico del Concessionario, ogni onere derivante.

3. La contabilizzazione dei lavori conseguenti sarà effettuata dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, previo rilievo delle misure in contraddittorio con un incaricato del Concessionario e/o dell'impresa esecutrice, allo scopo invitati.

4. I prezzi saranno quelli di cui ai contratti con le diverse ditte appaltatrici delle manutenzioni ordinarie, o esecutrici dei lavori di ripristino, del suolo pubblico, dei giardini e alberature.

5. L'importo come sopra ottenuto verrà maggiorato del 10% quale rimborso delle spese sostenute dal Comune per la direzione e contabilizzazione dei lavori effettuati per conto del Concessionario e/o dell'impresa esecutrice e a parziale compenso del degrado generale apportato alle pavimentazioni stradali a seguito delle manomissioni e degli interventi manutentivi che si rendessero necessari successivamente alla verifica dei lavori di ripristino.

Art. 19 – NORME TRANSITORIE

La sua entrata in vigore decorre dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

ELENCO ALLEGATI:

Allegato A – Richiesta Manomissione Suolo Pubblico – Comunicazione di Fine Lavori